

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(S.O. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993)

Art. 40.

Interruzione del processo

Modificativo: ===

Decorrenza: Dal 1° aprile 1996 [\(1\)](#)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla [legge 7 ottobre 1969, numero 742](#).

Note:

[\(1\)](#) A norma dell'art. 80 ("Entrata in vigore") le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (1° aprile 1996, ai sensi del [D.M. 26 gennaio 1996](#)).

L. 7 ottobre 1969, n. 742
(Gazz. Uff. n. 281 del 6 novembre 1969)

Art. 1 [\(1\)](#)

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.

Note:

[\(1\)](#) La Corte Costituzionale:

- con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 5, primo e secondo comma, della L. 25 giugno 1865, n. 2359;

- con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, primo comma, della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (*"Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, [n. 1150](#); 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"*) nel testo sostituito dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (*"Norme per la edificabilità dei suoli"*);

- con sentenza 22 maggio 1987, n. 278, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'[art. 3](#), primo comma, Costituzione, dell'art. 1, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace;

- con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.